



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2023
COM(2023) 276 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

ALLEGATO I

Gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:

- (1) nell'allegato IA, parte A, la tabella relativa all'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	2 183 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	2 381 ⁽¹⁾		
Unione	4 564 ⁽¹⁾		
TAC	4 564 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.			

";

- (2) nell'allegato IA, parte B;

- (a) la tabella relativa al gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 429 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	769 ⁽¹⁾		
Unione	2 198 ⁽¹⁾		
TAC	4 117 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato solo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.			

";

- (b) dopo la tabella relativa al gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a è inserita la tabella seguente:

"

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.2)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.			

";

(c) la tabella relativa allo spratto (*Sprattus sprattus*) e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	pm (1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	pm (1)(2)(3)		
Svezia	pm (1)(2)(3)		
Unione	pm (1)(2)(3)		
TAC	pm (2)		
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
(2)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.		
(3)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.		

";

(d) la tabella relativa allo spratto (*Sprattus sprattus*) e alle catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	pm (1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	pm (1)(2)		
Germania	pm (1)(2)		
Francia	pm (1)(2)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)		
Svezia	pm (1)(2)(3)		
Unione	pm (1)(2)		
Norvegia	pm (1)		
Isole Fær Øer	pm (1)(4)		
Regno Unito	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.		
(2)	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
(3)	Compresi i cicerelli.		
(4)	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.		

";

- (e) la tabella relativa allo spratto (*Sprattus sprattus*) nelle divisioni CIEM 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm ⁽¹⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.			

";

- (3) Nell'allegato ID, nelle tabelle relative alle specie seguenti: i) alalunga (del nord) (*Thunnus alalunga*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; i) alalunga (australe) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N; iii) tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico; iv) pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; e v) pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N, è inserito quanto segue:

"Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96".

ALLEGATO II

Nell'allegato ID del regolamento (UE) 2022/109, nelle tabelle relative alle specie seguenti: i) alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; ii) alalunga australe nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N; iii) tonno obeso (*Thunnus obesus*) nell'Oceano Atlantico; iv) pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N; e v) pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N, è inserito quanto segue:

"Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96".